INTEGRAZIONE ALL'ORGANICO DEL PERSONALE FERROVIARIO, ASSUNZIONI OLTRE ORGANICO E SISTEMAZIONE DI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE APPALTATRICI

Art. 1

L'organico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' stabilito in 215.706 posti cosi' ripartiti:

Personale direttivo (esclusi il direttore generale delle ferrovie dello Stato e i due vice direttori generali)..... 1.848 Personale degli uffici.....20.749 (1) (3) Personale dell'esercizio..... 193.109 (1) (3) Con effetto dal 30 giugno 1971, le dotazioni organiche del personale direttivo, escluse le qualifiche di direttore centrale di prima classe, direttore centrale ed equiparate, sono cosi' ripartite per specializzazioni professionali:

Ingegneri ed architetti Ispettori principali ed ispettori..... 338 Ispettori capi..... 401 Ispettori capi superiori.....161

Medici Ispettori principali ed ispettori..... 22 Ispettori capi..... 31 Ispettori capi superiori..... 16

Altre specializzazioni Ispettori principali ed ispettori..... 340 Ispettori capi..... 378 Ispettori capi superiori..... 109

Nell'ambito delle dotazioni organiche, di cui al comma precedente, per ciascun servizio, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato sono istituiti ruoli distinti per qualificazione professionale, in relazione alle esigenze aziendali. Fino al 31 ottobre 1971, qualora non sia possibile coprire i posti di organico, previsti dal secondo comma del presente articolo, in relazione alle specializzazioni professionali, si puo' provvedere con personale di altra specializzazione ma di pari qualifica.

Versione in vigore dal 24 giugno 1977, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazione all'organico del personale ferroviario, assunzioni oltre organico e sistemazione di lavoratori dipendenti dalle imprese appaltatrici
Estremi	Legge 29 ottobre 1971, n. 880

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 7 gennaio 1974, n.5 ha disposto (con l'art.4, comma 1) che " Gli inquadramenti di cui all'articolo 1 della presente legge sono disposti entro i limiti dell'aumento di pianta conseguentemente previsto, ad integrazione degli organici del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, stabiliti dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, nei seguenti quantitativi di posti: personale degli uffici..... n. 48 personale dell'esercizio..... " 1.428"

(1) La L. 1 giugno 1977, n.276, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che "Gli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, stabiliti dalla legge 29 ottobre 1971, n. 880, ed integrati dalle leggi 7 gennaio 1974, n. 5, 16 febbraio 1974, n. 39, e 6 giugno 1975, n. 197, sono modificati come segue: personale degli uffici: in aumento 248; personale dell'esercizio: in riduzione 557.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazione-all-organico-del-personale-ferroviario-assunzioni-oltre/art-1/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it